

Decreta:

Si autorizza l'istituzione della scuola superiore per mediatori linguistici «Armando Curcio» con sede in Roma, via Palmiro Togliatti n. 1625.

La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea triennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 28 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 84 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il direttore generale: MELINA

17A06111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2017.

Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno familiare per l'anno 2017.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, n. 206 concernente il regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare:

l'art. 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;

l'art. 4, che stabilisce le finalità del Fondo;

Visto il decreto 26 settembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 23 febbraio 2017, n. 45;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto previsto dal su richiamato art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 112 del 2016, provvedere alla ripartizione del Fondo



per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2017, mantenendo ferme le altre previsioni del su richiamato decreto ministeriale del 23 novembre 2016;

Considerato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto, per il triennio 2017-2019, il capitolo n. 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», con uno stanziamento pari a 38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 20 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2017.

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2017, pari ad euro 38,3 milioni di euro, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2017, n. 45. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.

2. Resta ferma la disciplina recata dal decreto 23 novembre 2016, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 giugno 2017

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1732

TABELLA 1

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI ANNO 2017

Regioni	Quota di popolazione nella classe d'età 18-64 anni	Risorse (€)
Abruzzo	2,2%	842.600
Basilicata	1,0%	383.000
Calabria	3,4%	1.302.200
Campania	10,1%	3.868.300
Emilia Romagna	7,3%	2.795.900
Friuli Venezia Giulia	2,0%	766.000
Lazio	10,1%	3.868.300
Liguria	2,5%	957.500
Lombardia	16,7%	6.396.100
Marche	2,6%	995.800
Molise	0,5%	191.500
Piemonte	7,2%	2.757.600
Puglia	6,9%	2.642.700
Sardegna	2,9%	1.110.700
Sicilia	8,6%	3.293.800
Toscana	6,1%	2.336.300
Umbria	1,5%	574.500
Valle d'Aosta	0,2%	76.600
Veneto	8,2%	3.140.600
Totale	100,0%	38.300.000

17A06114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2017.

Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, ed in particolare l'allegato I A, n. 38, e l'appendice 9, concernenti l'impiego dei pezzi di legno di quercia nella vinificazione e nell'affinamento dei vini e le relative prescrizioni;

